



**C.F. 80008840276**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)**

**pec: [contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre**

**S.U.A. per conto del Comune di Cavarzere**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “*SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE, PINQUA – I STRALCIO ESECUTIVO VIA CAVOUR*”. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GEN. EU M5 C2 I2.3. ID PINQuA 132. CUP H74F21000010006. CIG A031D6CE77.**

### **PREMESSE**

La Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Cavarzere, giusta convenzione sottoscritta in data 11/10/2018 prot. 75558, prorogata con decreto del sindaco metropolitano n. 13 del 11/04/2023.

Con determina a contrarre n. 53 del 27/11/2023 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cavarzere ha disposto di procedere all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione di edifici pubblici residenziali nell’ambito del progetto “*SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE, PINQUA – I STRALCIO ESECUTIVO VIA CAVOUR*”.

L’intervento è finanziato dall’Unione Europea con fondi PNRR NEXT GEN. EU M5 C2 I2.3.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 (in seguito “*Codice*”), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 108 e 44, comma 4, del Codice con l’applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del predetto Codice e sulla base di quanto previsto all’art. 225, comma 9, del Codice, a mente del quale “*nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica*”.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia accessibile all’indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1, lett. a), dell’allegato I.3 del d.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo allegato.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'arch. Giulia Tammiso, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cavarzere, e-mail [tammiso.giulia@comune.cavarzere.ve.it](mailto:tammiso.giulia@comune.cavarzere.ve.it)

Il Responsabile del Procedimento di Selezione ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Codice è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, e-mail [stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it](mailto:stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it)

Trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, ai sensi di quanto stabilito all'art. 225, comma 8 del Codice, costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108, il D.L. 24/02/2023 n. 13 convertito in L. 21/04/2023 n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

L'attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), comprendono almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici, **pertanto le azioni del progetto "SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE, PINQUA – I STRALCIO ESECUTIVO VIA CAVOUR" dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data 31 marzo 2026, compresi i collaudi, le rendicontazioni e le liquidazioni finali.**

**Luogo di esecuzione dell'appalto:** Comune di Cavarzere (VE).

**CIG:** A031D6CE77;

**CUP:** H74F21000010006;

**CPV prevalente:** 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina [https://cittametropolitana.ve.it/bandi/bandi\\_sua.html](https://cittametropolitana.ve.it/bandi/bandi_sua.html) nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Per partecipare alla procedura, ogni operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, spese, di firma digitale di cui all'art. 1, lettera s) del D.Lgs 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

- 1) documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
- 2) copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "*p7m*", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "*pdf*" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

- 1) eventi di “forza maggiore” intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
- 2) errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, previa registrazione e rilascio delle credenziali d'accesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma nonché il relativo utilizzo devono essere effettuate nella sezione *Contatti Service Desk Pro-Q* oppure tramite e-mail da inviare a [helpdesk@pro-q.it](mailto:helpdesk@pro-q.it) o telefono +39 06 97857005. Il servizio è attivo nei giorni feriali con orari 09:00-13:00 / 14:00-18:00.

Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “*Info & Helpdesk*” dove è disponibile anche un manuale d'uso.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Determina a contrarre n. 53 del 27/11/2023 del Comune di Cavarzere;
4. Progetto, scaricabile al seguente link:  
[https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/Bandi/BandiSUA/2023/Cavarzere\\_ViaCavour](https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/Bandi/BandiSUA/2023/Cavarzere_ViaCavour)
5. Modello *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*;
6. Modello *Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR*;
7. Modello DGUE;
8. Modello *Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica*

9. Modello *Scheda offerta tecnica per i criteri di valutazione tabellare*;
10. Modello *Dettaglio costi della manodopera*;
11. Modello *Lista delle categorie delle lavorazioni*;
12. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cavarzere;
13. Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella piattaforma telematica di negoziazione della SUA Città metropolitana di Venezia raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del bando in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l'oggetto di cui al presente disciplinare è visualizzabile la sezione "*Comunicazioni di gara*" da cui si può inserire "*Nuova comunicazione di gara*". Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro e non oltre **il giorno 12/01/2023**. Le RISPOSTE alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione "*Lista chiarimenti*".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "*Comunicazioni*". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

#### **3.1 DESCRIZIONE E AMMONTARE STIMATO**

L'appalto ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 225, comma 9 e art. 44 del Codice, l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva (comprensiva dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento) e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato *SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE, PINQuA – I STRALCIO ESECUTIVO VIA CAVOUR*.

Le opere previste prevedono la realizzazione di n. 10 nuovi alloggi e relative opere esterne previa demolizione di due palazzine esistenti.

L'appalto prevede altresì l'esecuzione di servizi di progettazione e lavori opzionali che saranno realizzati previo reperimento dei necessari finanziamenti.

Per l'esatta descrizione delle prestazioni da eseguire, ivi comprese quelle opzionali, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali.

Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato verificato e validato dal RUP in data 16/11/2023.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto della progettazione, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre a quelle eventualmente richieste, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del PFTE, affinché la progettazione risulti conforme al vigente quadro normativo.

Le opere dovranno intendersi complete di noli, trasporti, opere provvisorie, oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, uso di ponteggi e macchinari mobili e tutto quanto altro necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto.

Le prestazioni, come meglio individuate nel progetto, dovranno altresì garantire la conformità al principio del DNSH ("*Do No Significant Harm*") in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Reg. UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza.

L'esecuzione dei servizi e dei lavori avverrà nei termini e condizioni stabiliti negli elaborati progettuali posti a base di gara, nei limiti degli importi e della durata fissati dagli stessi, dell'offerta tecnica e del ribasso offerto in sede di gara, nonché dalla normativa di riferimento.

L'appalto è così costituito:

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto e importo complessivo**

N.	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV	P (principale) S (Secondaria)	IMPORTO in euro (IVA esclusa)
1	ESECUZIONE DI LAVORI	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	Principale	€ 2.348.031,51 (di cui € 2.139.421,94 per opere oggetto di contratto, € 155.900,18 per opere opzionali ed € 52.709,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
2	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	71330000-0 Vari servizi di ingegneria	Secondaria	€ 59.228,15 (di cui € 54.850,00 per servizi oggetto di contratto ed € 4.378,15 per servizi opzionali)
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (comprensivo delle opere opzionali)</b>				<b>€ 2.407.259,66</b>

Nello specifico, si riportano le categorie e le lavorazioni di cui si compone l'intervento e i relativi importi presunti:

**Tabella n. 2 – ESECUZIONE DI LAVORI – Importo a base di gara, costi della manodopera e contratto collettivo applicato (opere oggetto di contratto)**

IMPORTO A BASE DI GARA	TOTALE (Iva esclusa)
Importo lavori a base di gara comprensivo dei costi della manodopera	€ 2.139.421,94
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 52.709,39
Importo totale	€ 2.192.131,33

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice è pari a € 708.569,80 ed è compreso nell'importo totale dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile ai lavoratori impiegati nell'appalto è quello delle IMPRESE EDILI ED AFFINI E COOPERATIVE, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purchè garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato (si rinvia al successivo paragrafo 17 Offerta economica per ulteriori dettagli).

**Tabella n. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI (opere oggetto di contratto)**

Categoria delle lavorazioni (all. II.12 d.lgs. 36/2023)	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo dei lavori in euro (compresi gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera) IVA esclusa	Classifica	Prevalente/ scorporabile subappaltabile	% su totale
<b>OG1</b>	sì	€ 1.557.251,50	<i>III-bis</i>	Prevalente e subappaltabile nella misura massima del 49,9% dell'importo della categoria	71,04
<b>OS21</b>	sì	€ 183.353,91	<i>I</i>	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	8,36
<b>OS28</b>	sì	€ 263.622,37	<i>I</i>	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	12,03
<b>OS30</b>	sì	€ 187.903,55	<i>I</i>	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	8,57
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.192.131,33</b>			100

**Tabella n. 4 – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA – Categorie, ID e tariffe (prestazioni oggetto di contratto)**

Categoria	ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 D.M. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri
EDILIZIA	E.06	0,95	€ 1.247.452,00	QbIII.07, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.02	€ 18.109,71	€ 4.398,85
STRUTTURE	S.03	0,95	€ 451.301,00	QbIII.07, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.02	€ 11.442,74	€ 2.779,44
IMPIANTI	IA.02	0,85	€ 257.284,00	QbIII.07, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.02, QbIII.05	€ 6.248,36	€ 1.517,73
IMPIANTI	IA.03	1,15	€ 183.385,00	QbIII.07, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.02, QbIII.05	€ 6.633,36	€ 1.611,24
<b>Somma</b>					€ 42.434,17	€ 10.306,35
					Cassa 4%	€ 2.109,62
<b>TOTALE COMPRENSIVO DI SPESE, ONERI E CASSA</b>						€ 54.850,00

Si precisa che soggetta a ribasso è solo la componente “*Spese ed oneri*” pari a € 10.306,35.

L'importo a base di gara è stato calcolato applicando i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, come prevede l'allegato I.13 del Codice.

Relativamente alle prestazioni professionali, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

La prestazione principale è quella relativa a EDILIZIA E.06.

### 3.2 OPERE E SERVIZI OPZIONALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120 del Codice, di esercitare mediante proprio atto di volontà, l'opzione di modificare l'appalto e di incaricare l'aggiudicatario di eseguire le prestazioni professionali e i lavori sotto descritti, una volta reperiti i necessari mezzi di finanziamento. Nel caso di mancato esercizio della facoltà suddetta, l'Appaltatore non potrà far valere qualsivoglia pretesa indennitaria nei confronti del Comune.

**Tabella n. 5 – OPERE OPZIONALI (LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA)**

N.	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI			IMPORTO in euro (iva esclusa)
1	ESECUZIONE DI LAVORI <i>N.B. per detti lavori non si ravvisano ulteriori oneri per la sicurezza rispetto a quelli oggetto di contratto</i>	Categoria delle lavorazioni	OG1	€ 129.622,63
			OS21	€ 26.277,55
		TOTALE		
2	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Categoria delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 D.M. 17.6.2016)	€ 4.378,15 (di cui € 3.387,05 per compenso prestazione non soggetta a ribasso, € 168,39 per 4% c.p. ed € 822,71 per spese ed oneri soggetti a ribasso)
		E.06	QbIII.07, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.02	
		S.03	QbIII.07, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.02	
<b>IMPORTO TOTALE OPERE OPZIONALI</b>				<b>€ 160.278,33</b>

Il costo totale della manodopera occorrente per l'esecuzione dei lavori opzionali, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice è pari a € 47.350,36 ed è compreso nell'importo totale dell'appalto.

### 3.3 TIPO DI APPALTO

L'appalto riguarda l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ed è dato a corpo.

### 3.4 LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Cavarzere (VE), Via Cavour.

### 3.5 TERMINE DI ESECUZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di n. 540 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine di servizio relativo all'avvio della progettazione da parte del RUP.

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel rispetto delle fasi e dei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali ai quali si rinvia per ulteriori dettagli.

Si potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, come previsto all'art. 17, comma 9, del Codice.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, è riconosciuto all'esecutore un premio di accelerazione calcolato nella misura e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### **3.6 INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI**

L'appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della natura unitaria dell'intervento e della circostanza che una molteplicità di procedure per l'affidamento di lavori e servizi comporterebbe un aggravio di costi e l'allungamento delle tempistiche compromettendo il raggiungimento degli obiettivi legati all'erogazione del finanziamento.

### **3.7 FONTI DI FINANZIAMENTO**

L'intervento è in parte finanziato dall'Unione Europea con risorse PNRR NEXT GEN. EU M5 C2 I 2.3, nell'ambito del progetto "*SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE, PINQUA – II STRALCIO ESECUTIVO VIA CAVOUR*" e parte con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Si rinvia alla determina n. 53 del 27/11/2023 del Comune di Cavarzere.

### **3.8 VARIANTI**

Si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

### **3.9 REVISIONE PREZZI**

Relativamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 60 del Codice, in caso di variazioni del costo dell'opera in aumento diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare all'art. 35.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati nell'art. 65, comma 2, del Codice in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Trattandosi di appalto integrato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del Codice, alla presente procedura possono partecipare:

- gli operatori economici in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati nei paragrafi seguenti, relativi sia ai lavori che ai servizi tecnici;
- gli operatori economici in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA per sola costruzione, in corso di validità, indicando o raggruppando un progettista, scelto tra i soggetti elencati all'art. 66 del Codice, in possesso dei requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

Pertanto, si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- a) presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione, qualora sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- b) presentare offerta indicando o raggruppando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice, di seguito, "**Progettisti Indicati o raggruppati**"), che siano in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al paragrafo 6.2.2 qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al precedente punto a).

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti richiesti nel presente disciplinare di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice.

Tuttavia, il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice e dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12, i raggruppamenti temporanei (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le prestazioni e le relative quote che saranno eseguite dai singoli componenti il raggruppamento temporaneo., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviata dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**6.1.1. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.1.2. PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E: **i requisiti di idoneità professionale di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice;**
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi: **iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### c) **Requisiti del Gruppo di progettazione esecutiva**

Per l'espletamento dell'incarico dei servizi tecnici, è richiesta la preventiva individuazione di un gruppo di progettazione che preveda la presenza delle seguenti figure minime professionali, in possesso delle relative qualifiche:

**Tabella n. 6 – GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

N.	RUOLO/FUNZIONE	QUALIFICA/TITOLO DI STUDIO O PROFESSIONALE	N. UNITA' DI PERSONALE RICHIESTO
1	Professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
2	Professionista responsabile della progettazione architettonica	Laurea Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3	Professionista responsabile della progettazione strutturale	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri-	1
4	Professionista responsabile della progettazione degli aspetti energetici	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori.	1
5	Professionista responsabile della progettazione della componente impiantistica elettrica	Iscrizione nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto	1
6	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Professionista abilitato come coordinatore della sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008	1
7	(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'all. II.12 del Codice	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione da meno di 5 anni al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Il concorrente dovrà indicare nel modello A- *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative* i nominativi dei professionisti individuati, dichiarando e specificando per ciascuno, i dati anagrafici e le ulteriori informazioni richieste con riferimento al ruolo/ funzione ricoperta.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme, o dichiarata tale mediante autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati relativi ai titoli richiesti. La Stazione Appaltante effettuerà d’ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche *on line*, degli albi professionali; la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio, altresì, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

**6.2.1. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** ai sensi dell'articolo 30 dell'allegato II.12 del Codice:

- **possesso di regolare** attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 – classifica III-bis o superiore;
- **possesso di regolare** attestazione SOA in corso di validità per la categoria scorporabile OS21 – classifica I o superiore;
- **possesso di regolare** attestazione SOA in corso di validità per la categoria scorporabile OS28 – classifica I o superiore;
- **possesso di regolare** attestazione SOA in corso di validità per la categoria scorporabile OS30 – classifica I o superiore;

*oppure*

- possesso di regolare attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 – classifica III-bis o superiore e dichiarazione di subappalto (**subappalto obbligatorio**) delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS21 – OS28 – OS30 non possedute; si precisa che tali lavorazioni, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato in una delle predette categorie scorporabili, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**); in tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 226, comma 5, del Codice.

Sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, come prevede l'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice.

### 6.2.2. PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE:

Non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli generali e di idoneità professionale.

### **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun'impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La

sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliario è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trovano applicazione anche per l'impresa ausiliaria i dispositivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

In tale ultimo caso, in assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trovano applicazione anche per l'impresa ausiliaria i dispositivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ULTERIORI, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (*obblighi previsti per appalti finanziati con PNRR*)

### • *Per tutti i partecipanti:*

- aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (**art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021**); si rinvia alla determina n. 53 del 27/11/2023 del Comune di Cavarzere disponibile tra i documenti di gara.

- *solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti:* presentare, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'**ultimo rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021).

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, l'obbligo di cui sopra come prescritto dall'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 è a carico separatamente del consorzio e del/dei consorziato/i indicato/i per l'esecuzione, nonché, qualora il consorzio designato per l'esecuzione sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, anche delle consorziate per le quali concorre (art. 48, comma 7 del Codice, modificato dal D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, il predetto obbligo di cui all'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, è a carico di ogni concorrente riunito che occupi oltre 50 dipendenti.

- *solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti:* rendere una dichiarazione, reperibile **nell'allegato Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a consegnare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione determina inoltre l'impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC (art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021);
- *solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti:* rendere una dichiarazione, reperibile nell'**allegato Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto **la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12/03/1999 n. 68** e una **relazione relativa**

**all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge** previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto (art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021);

- **rispetto della normativa di cui al PNRR**, dettata per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come da dichiarazioni contenute nell'allegato **Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR**.

Si precisa che il progettista indicato (sia singolo sia in raggruppamento tra professionisti) in sede di offerta dall'operatore economico non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, in quanto non è assimilabile nè alla figura del concorrente che effettua l'offerta, nè a quella, di più ampio spettro, di operatore economico, nell'accezione tecnica che assume l'espressione nel codice dei contratti pubblici. (si rinvia alla sentenza n.1115 del 25/07/2023 del TAR Veneto, sezione I).

## **10. GARANZIA PROVVISORIA FIDEIUSSORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara e precisamente di importo pari a € 43.842,63. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il conto intestato a Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276, codice IBAN: IT69T0200802017000101755752 c/c: 000101755752 ABI: 02008 CAB: 02017 CIN: T SWIFT: UNCRITM1VF2, indicando l'oggetto dell'appalto e il relativo CIG.

In tal caso, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
- d) avere validità giorni almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione *del 20%* in caso di possesso di una o più certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11 SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è facoltativo e potrà essere eseguito dai concorrenti contattando il RUP, arch. Giulia Tammiso, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cavarzere, tel. 0426/317111, e-mail [tammiso.giulia@comune.cavarzere.ve.it](mailto:tammiso.giulia@comune.cavarzere.ve.it)

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti che avranno fatto richiesta in tempo utile e sulla base della disponibilità dell'Ufficio.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di gara della Città metropolitana di Venezia attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/01/2024 a pena di irricevibilità.** La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale a presentare l'offerta mediante la piattaforma telematica, come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la piattaforma medesima. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma telematica.

### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (si veda il manuale presente nella sezione "Info & Helpdesk").

L'operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all'interfaccia "*Pannello Gara Fornitore*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Partecipazione gara*", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step "*Conferma e invio*", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (Pannello Gara - Partecipazione gara – opzione "Ritira busta") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. **Pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (si veda il paragrafo 1 del presente disciplinare).**

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà mediante inserimento in piattaforma telematica, nell'area delle comunicazioni di gara specifica richiesta. Successivamente, in sede di valutazione delle offerte, in corrispondenza del documento tecnico/economico oggetto della richiesta di rettifica, la Stazione Appaltante comunicherà, attraverso la funzionalità "*Richiesta chiarimenti*", le modalità e i tempi con cui l'operatore economico, dalla propria area riservata, potrà procedere con l'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

**Trattandosi di procedura afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), avviata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:**

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni (cinque) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni (cinque). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi sopra citate, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, se necessario, chiarimenti in merito ai documenti e alle dichiarazioni presentate in sede di offerta.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione "Comunicazioni di gara – Richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara".

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://cmvenezia.pro-q.it/> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE;
- 3) (eventuale) procura;
- 4) garanzia provvisoria e la documentazione a comprova dell'eventuale riduzione;
- 5) PASSOE;
- 6) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- 7) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 8) dichiarazioni di cui alla normativa PNRR;

- 9) **(solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti):** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
- 10) eventuale ulteriore documentazione a corredo.

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sono redatte secondo il relativo modello presente tra i documenti di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro **16,00** viene effettuato mediante marca da bollo apposta sul documento *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*.

In caso di operatori economici esteri il pagamento dell'imposta di bollo è assolto con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

### **15.1.1 DICHIARAZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA PNRR**

Il concorrente rende le dichiarazioni previste dalla normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) utilizzando l'apposito allegato predisposto dalla stazione appaltante (**Modello “Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR”**) che prevede le seguenti sezioni:

- PARTE I - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
- PARTE II - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
- PARTE III - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

**Si precisa che le dichiarazioni appena elencate devono essere rese:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che il progettista indicato (sia singolo sia in raggruppamento tra professionisti) in sede di offerta dall'operatore economico non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, in quanto non è assimilabile nè alla figura del concorrente che effettua l'offerta, nè a quella, di più ampio spettro, di operatore economico, nell'accezione tecnica che assume l'espressione nel codice dei contratti pubblici. (si rinvia alla sentenza n.1115 del 25/07/2023 del TAR Veneto, sezione I).

### **15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE il cui modello è messo a disposizione nella piattaforma tra la documentazione di gara e lo firma digitalmente.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti ;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna impresa ausiliaria;
- dai progettisti indicati o raggruppati componenti il gruppo di progettazione esecutiva.

### **15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, a firma di quest'ultima;
- 2) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica, il contratto di avvalimento è presentato nella busta "*OFFERTA TECNICA*".

#### **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA**

Il concorrente inserisce nel *Pannello Richieste tecniche* della piattaforma, l'offerta tecnica contenente quanto segue:

- la relazione indicata nella tabella di cui al paragrafo 18.1 relativa ai criteri qualitativi dell'offerta tecnica (criteri A, B e C) redatta secondo le indicazioni e con i limiti dimensionali contenuti nella predetta tabella; si precisa che non saranno computati nel numero delle facciate indicate le copertine e gli eventuali sommari e che il testo eccedente non verrà preso in esame dalla Commissione;
- il modello *scheda offerta tecnica per i criteri tabellari*;
- il modello *Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica*.
- (in caso di avvalimento premiale) *contratto di avvalimento*.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, oggetto di offerta economica pena l'esclusione.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (*upload*) i seguenti documenti:

- 1) l'**Offerta economica** generata automaticamente dal sistema dopo l'inserimento da parte dell'operatore economico dei seguenti elementi:
  - a) il ribasso percentuale unico offerto, per la componente "*Spese*" del servizio di progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, espresso in cifre (con un massimo di due cifre decimali), rispetto all'importo posto a base di gara, (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'IVA);
  - b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del contratto;
  - c) il proprio costo della manodopera da sostenere per l'esecuzione del contratto;
- 2) il modello **Dettaglio costi della manodopera** debitamente compilato;  
**N.B.** in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante pari a € 708.569,80 l'operatore economico, ai sensi del comma 14 dell'articolo 41 del Codice, lo giustifica dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate da esplicitare nel suddetto modello **Dettaglio costi della manodopera**.
- 3) il modello **Lista delle categorie delle lavorazioni** debitamente compilato.

Si precisa che:

- i documenti sopra indicati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara;
- il ribasso offerto dal concorrente si applicherà anche alle prestazioni opzionali.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>70 PUNTI</b>
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30 PUNTI</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100 PUNTI</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella n. 7 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica**

<b>CRITERIO</b>	<b>DESCRIZIONE e TIPO</b>	<b>SUB PESO</b>	<b>PESO</b>
<b>A</b>	<b>GESTIONE DELLA COMMESSA (discrezionale - D)</b>		<b>Max 22 punti</b>
<b>A.1</b>	Risorse dedicate all’appalto, organizzazione e gestione del cantiere	Max 14 punti	
<b>A.2</b>	Riduzione dell’impatto ambientale e gestione della sicurezza	Max 8 punti	
<b>B</b>	<b>MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E DELLE RELATIVE GARANZIE (discrezionale - D)</b>		<b>Max 18 punti</b>
<b>B.1</b>	Impianto elettrico e fotovoltaico alloggi	Max 6 punti	
<b>B.2</b>	Impianto termomeccanico alloggi	Max 6 punti	
<b>B.3</b>	Vasche di laminazione	Max 6 punti	
<b>C</b>	<b>MIGLIORIE OFFERTE (discrezionale - D)</b>		<b>Max 25 punti</b>
<b>C.1</b>	Progettazione e realizzazione delle pavimentazioni pedonali tra via Cavour e via Nieve quale miglioria della previsione progettuale.	Max 12 punti	
<b>C.2</b>	Progettazione e realizzazione della pavimentazione carrabile di via San Francesco quale miglioria della previsione progettuale.	Max 13 punti	
<b>D</b>	<b>ULTERIORI CRITERI PREMIALI (tabellare - T)</b>		<b>Max 5 punti</b>
<b>D.1</b>	Certificazioni: a) sistema di gestione della qualità ISO 9001 1 punto b) sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS 1 punto c) sistema di gestione per la salute e salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001 1 punto	Max 3 punti	
<b>D.2</b>	Responsabilità sociale ed etica: possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.	Max 1 punto	
<b>D.3</b>	Verbali di discriminazione di genere: assenza di verbali di discriminazione di genere.	<b>Max 1 punto</b>	

**Relativamente ai criteri di valutazione di tipo qualitativo (criteri A, B, e C),** il concorrente dovrà presentare una **relazione tecnico descrittiva** nella quale evidenzierà le proprie proposte finalizzate agli scopi prefissati dalla stazione appaltante, composta complessivamente da un massimo di n. 24 facciate in formato A4 a sviluppo verticale scritte in carattere preferibilmente Arial corpo 11 suddivisa in tre parti corrispondenti ai criteri che saranno oggetto d'esame da parte della Commissione giudicatrice.

#### **A) GESTIONE DELLA COMMESSA.**

In questa parte, della lunghezza indicativa di 10 facciate, il concorrente dovrà rendere evidente la conoscenza acquisita del progetto posto a base di gara al fine di definire qualitativamente il proprio programma esecutivo, illustrando la struttura tecnico organizzativa che intende mettere a disposizione per l'esecuzione e la gestione della commessa, sia in termini di risorse umane che di mezzi e attrezzature impiegate. La parte A dovrà rispondere ai seguenti criteri:

#### **Sub. Criterio A.1 (14 punti max) RISORSE DEDICATE ALL'APPALTO** (indicativamente 6 facciate).

Con riferimento a questo elemento il concorrente deve presentare, in stretta aderenza e relazione con le varie fasi di esecuzione dell'opera riportate nell'elaborato H Cronoprogramma la descrizione di quali saranno le risorse complessive dedicate all'esecuzione dell'appalto.

La Commissione Giudicatrice valorizzerà il concorrente che più dimostrerà di:

- a) poter disporre di un gruppo di progettazione che abbia maturato esperienze significative nella progettazione esecutiva di interventi di analoga complessità, criticità ed ambito, con descrizione di tipologia e importo delle opere e qualifica rivestita;
- b) aver individuato una struttura di Project Management composta da professionisti/ personale in ambito aziendale che abbiano maturato esperienze significative nella gestione ed ottimizzazione del cantiere in tutte le varie fasi, in cantieri di analoga complessità, criticità ed ambito, con descrizione di tipologia e importo delle opere e qualifica rivestita;
- c) poter disporre di mezzi ed attrezzature (di proprietà o in noleggio) adeguate all'esecuzione dell'appalto, tramite l'elenco e la descrizione tecnica. Potrà essere esibita anche eventuale documentazione fotografica che verrà esclusa dal conteggio delle pagine di relazione;
- d) descrivere le modalità operative che intende seguire per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento:
  - all'utilizzo delle risorse di cui al precedente punto c) con particolare riferimento al numero delle squadre ed alle fasi delle lavorazioni che verranno impiegate contemporaneamente per l'esecuzione dei lavori e dei mezzi che verranno messi a disposizione;
  - alla garanzia della continuità nella prosecuzione dei lavori e regolare andamento degli stessi entro i termini previsti;
- e) individuare gli elementi di carattere organizzativo e funzionale del cantiere e le varie lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti e/o l'utilizzo di particolare attrezzature e/o macchinari;

#### **Sub. Criterio A.2 (8 punti max) RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E GESTIONE DELLA SICUREZZA** (indicativamente 4 facciate).

In questa parte della relazione si chiede venga descritto l'approccio metodologico con cui si intende affrontare la commessa, con particolare riferimento alle modalità con le quali si intende espletare le prestazioni per meglio garantire la realizzazione dell'opera e la mitigazione dei disagi arrecati dalla presenza del cantiere.

In questa sezione la Commissione Giudicatrice valorizzerà maggiormente il concorrente in grado di:

- a) individuare le lavorazioni per le quali sono prevedibili particolari problematiche dal punto di vista della sicurezza e dei potenziali disagi arrecabili dalle lavorazioni ai residenti ed ai frequentatori dell'attigua chiesa e dell'antistante piazza centrale, descrivendo gli accorgimenti necessari da porre in atto per la loro soluzione e/o mitigazione, con particolare riferimento al rumore, alle polveri, alle vibrazioni, ecc.;
- b) con riferimento all'elaborato "E" piano di sicurezza e coordinamento (PSC), individuare analisi e proposte risolutive delle problematiche inerenti e conseguenti alla sicurezza di cui al D.Lvo 81/2008, con particolare riferimento alle possibili interferenze tra le imprese impegnate nelle diverse lavorazioni.

**B) ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE** (Fattore ponderale 18 punti max, lunghezza della relazione indicativamente 6 facciate).

In questa parte della relazione, con riferimento al programma di manutenzione previsto dal PFTE, il concorrente descriverà le azioni manutentive che vorrà implementare sia per la tipologia delle prestazioni che per la loro frequenza, assumendosene l'onere temporale di esecuzione.

La Commissione Giudicatrice valorizzerà maggiormente il concorrente che sarà in grado di migliorare le azioni manutentive previste, **assumendosene l'onere di esecuzione per gli anni che vorrà offrire, con il limite massimo di 5** relativamente alle seguenti categorie di opere.

**Sub. Criterio B.1. (6 punti max) Impianto elettrico e fotovoltaico.**

Programma di manutenzione di cui all'Allegato R.2 da implementare a cura dell'offerente con particolare riferimento alla messa in esercizio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico. Il Programma dovrà specificare e le operazioni manutentive previste e la loro periodicità temporale. Qualora l'offerta preveda una durata di anni dispari le manutenzioni con cadenza biennale andranno anticipate al termine del periodo offerto.

Si dovranno indicare il numero di anni di assunzione della manutenzione prevista e della relativa garanzia offerta.

**Sub. Criterio B.2. (6 punti max) Impianti termo meccanici.**

Programma di manutenzione di cui all'Allegato R.3 da implementare a cura dell'offerente con particolare riferimento alla messa in esercizio e manutenzione della pompa di calore e della Ventilazione Meccanica Controllata.

Il Programma dovrà specificare le operazioni manutentive previste e la loro periodicità temporale. Qualora l'offerta preveda una durata di anni dispari le manutenzioni con cadenza biennale andranno anticipate al termine del periodo offerto.

Si dovranno indicare il numero di anni di assunzione della manutenzione prevista e della relativa garanzia offerta.

**Sub. Criterio B.3. (6 punti max) Vasche di laminazione.**

Con riferimento al "Piano di manutenzione delle opere idrauliche" ed al Relativo "Programma di manutenzione" di cui all'Elaborato D.2 "Relazione idraulica" del PFTE l'offerta del concorrente dovrà specificare le operazioni manutentive previste e la loro periodicità temporale. Qualora l'offerta preveda una durata di anni dispari le manutenzioni con cadenza biennale andranno anticipate al termine del periodo offerto.

Si dovranno indicare il numero di anni di assunzione della manutenzione prevista e della relativa garanzia offerta.

Una tabella finale (ricompresa nelle pagine della relazione) da redigere a cura del concorrente, dovrà riassumere le azioni manutentive ed il numero di anni corrispondenti alla durata del periodo entro il quale il concorrente si impegna ad eseguire gli interventi offerti riferiti ad ognuno dei sub parametri B1), B2), B3).

Il periodo offerto decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo. A garanzia di tale adempimento l'Art. 15 del CSA prevede la presentazione di idonea polizza fidejussoria.

**C) MIGLIORIE OFFERTE** (Fattore ponderale 25 punti max, lunghezza della relazione indicativamente 8 facciate).

Nella terza parte della relazione il concorrente indicherà le eventuali soluzioni migliorative che è in grado di offrire rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Le facciate della relazione andranno utilizzate dal concorrente per rappresentare graficamente e analiticamente la proposta, comprensiva della descrizione delle diverse voci che la compongono e del computo metrico con voci estese, omettendone il valore economico. Eventuali schede tecniche rappresentative dei prodotti offerti potranno essere allegate alla relazione: la loro presenza sarà esclusa dal conteggio delle pagine della relazione

**Le migliorie proposte non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Ente e dovranno essere ricomprese nell'importo complessivo offerto.**

**Sub. Criterio C.1 (12 punti max) Progettazione e realizzazione delle pavimentazioni pedonali tra via Cavour e via Nievo quale migliororia della previsione progettuale**

Con riferimento alla Tavola 11 *Migliorie possibili e opere opzionali* la Commissione Giudicatrice valorizzerà maggiormente il concorrente che si impegnerà a progettare esecutivamente ed eseguire almeno nei tratti evidenziati una pavimentazione in calcestruzzo gettato in opera o con finitura scopata (completa di adeguato sottofondo) o di altro materiale anche prodotto in stabilimento di analoghe prestazioni e durabilità (sempre completa di adeguato sottofondo), migliorando la lavorazione prevista dal PFTE posto a base di gara. Per garantire l'omogeneità dell'intervento, qualora il concorrente ritenga opportuno utilizzare un materiale diverso da quanto previsto dal progetto, tale materiale dovrà interessare l'intera superficie delle pavimentazioni di pertinenza dell'ambito degli alloggi tra via Cavour e via Nievo, comprensiva del tratto di pavimentazione pedonale di via San Francesco. Verrà privilegiata la proposta che sarà in grado di proporre una pavimentazione di analoga resistenza e durabilità rispetto alla soluzione progettuale, migliorando la permeabilità della superficie e del sottofondo delle aree pedonali interessate dall'intervento.

**Sub. Criterio C.2 (13 punti max) Progettazione e realizzazione della pavimentazione carrabile di via San Francesco quale migliororia della previsione progettuale.**

Con riferimento alla Tavola 11 *Migliorie possibili e opere opzionali* la Commissione Giudicatrice valorizzerà maggiormente il concorrente che si impegnerà a progettare esecutivamente ed eseguire almeno nei tratti evidenziati una pavimentazione in pietra con il relativo sottofondo adeguato ai carichi stradali e cordonata di contenimento laterale della stessa pietra della pavimentazione al fine di migliorare la lavorazione prevista dal PFTE posto a base di gara. Verrà privilegiata la proposta che sarà in grado di proporre una pavimentazione di pregio in grado di garantire una elevata resistenza al carico, al gelo e durabilità, la cui scelta sia motivata dall'inserimento ambientale in relazione alle tipologie presenti nel luogo centrale della frazione adiacente all'ambito di intervento.

**Relativamente al criterio di valutazione di tipo tabellare D - ULTERIORI CRITERI PREMIALI**, per il quale è prevista l'assegnazione di max 5 punti, il concorrente dovrà compilare il modello *scheda offerta tecnica per i criteri tabellari* presente tra i documenti allegati al presente disciplinare dichiarando il possesso o l'assenza di quanto richiesto.

La Commissione Giudicatrice attribuirà punteggio pieno in caso di possesso, nullo in caso di assenza, dei seguenti elementi:

**Sub Criterio D.1** possesso di certificazioni: max 3 punti:

    sistema di gestione impresa ISO 9001 (1 punto);

    sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS o EMAS (1 punto);

    sistema di gestione per la salute e salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001 (1 punto).

**Sub Criterio D.2** responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente: 1 punto;

**Sub Criterio D.3** assenza nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 27 – 41 del D.Lgs. 198/2006) con l'Ufficio Consigliera di parità della Città Metropolitana di Venezia: 1 punto.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi di valutazione A, B e C, di natura qualitativa/discrezionale ("D"), al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei relativi punteggi indicati nella precedente *Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica* a ciascuno degli stessi verrà assegnato un coefficiente variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario di gara, in base ai livelli di valutazione riportati nella tabella sottostante:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	COEFFICIENTE
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto o del tutto assente.	0,0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,10
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,20
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,30
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0,40
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0,50
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,60
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera analitica; tutta via i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,70
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con seri approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,80
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta	0,90

	rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati, presentando profili innovativi. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

La commissione calcolerà il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Quanto agli elementi del criterio D), cui è assegnato un punteggio tabellare ("T"), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, sulla di quanto autodichiarato dal concorrente nel modello *scheda offerta tecnica per i criteri tabellari*.

Relativamente ai criteri di valutazione tabellare, si precisa che:

- prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato, all'aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione al fine di verificare quanto offerto in sede di gara;
- in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il punteggio previsto per ciascun criterio sarà assegnato nel caso di possesso dell'elemento richiesto da parte di uno dei componenti il raggruppamento.

Si precisa altresì che:

- 1) il calcolo dei punteggi tecnici verrà effettuato in un foglio excel al di fuori della piattaforma telematica e che il punteggio delle singole offerte tecniche relative a ciascun concorrente verrà inserito manualmente nella piattaforma;
- 2) il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque;

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato sulla base del metodo non lineare con  $\alpha = 0,7$  e poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (**max 30 punti**).

IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	PUNTEGGIO MASSIMO	FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
€ 2.149.728,29 (di cui € 2.139.421,94 per esecuzione lavori ed € 10.306,35 per servizi di progettazione - componente "Spese"- esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oneri previdenziali ed assistenziali ed Iva nella misura di legge).	30	$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$ dove coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 $R_i$ = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente i-esimo $R_{max}$ = ribasso percentuale unico dell'offerta più conveniente $\alpha$ = parametro di concavità della curva pari a 0,7

## 18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

**I RIPARAMETRAZIONE.** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

**II RIPARAMETRAZIONE.** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (70 punti), tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.**

La prima sessione ha luogo il giorno **24/01/2024 a partire dalle ore 9.00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**INVERSIONE PROCEDIMENTALE:** la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Pertanto, si procederà come segue:

Nella prima seduta, l'Autorità di Gara procede a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma e successivamente chiude la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti.

A seguire, la Commissione Giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procede alle riparametrazioni dei punteggi secondo le modalità definite dal presente disciplinare e a inserire i relativi punteggi conseguiti dalle offerte.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla fase successiva.

A seguire, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione economica degli operatori ammessi secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria

Delle operazioni effettuate dalla commissione sarà redatto apposito verbale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e la comunica all'Autorità di Gara per la verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo e proposto per l'aggiudicazione che procede a

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e verificarne la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- consegnare l'offerta al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta nel caso in cui risulti anomala.

Delle operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC e con altri mezzi ritenuti idonei dalla Stazione Appaltante.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre.

Si precisa che, ai fini della verifica di anomalia, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione, in accordo con la giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Cons. St., Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4280).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, con il supporto della Commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procede all'esclusione, ai sensi dell'articolo 110, comma 5 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente o idonea.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità dell'impegno assunto dall'appaltatore, in relazione al rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice, per le procedure sotto le soglie europee, non si applica alcun termine dilatorio tra l'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione ed il momento della stipula del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare altresì la polizza di responsabilità civile professionale con la relativa appendice; detta polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

In difetto, la stazione appaltante dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, d'intesa con l'Ente convenzionato per il quale la gara è svolta, può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'importo stimato presunto ammonta a euro 1.500,00.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato con il Comune di Cavarzere in forma pubblica amministrativa.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO reperibili nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia al link <https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente> e nel sito istituzionale del Comune di Cavarzere.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti sopra citati.

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 225 comma 2 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio di apposita istanza via pec all'indirizzo: [contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “*sensibili*”.

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

**IL DIRIGENTE DELLA S.U.A.**

dott. Stefano Pozzer

*(documento firmato digitalmente)*